



Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE O IL RINNOVO
DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
ANNO ACCADEMICO 2011/2012

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE O IL RINNOVO DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2011/12

CAPO I DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2011/12, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea specialistica e magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea specialistica e magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.2, 3 e 4 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas

Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

d) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Iglesias**: Iglesias, Domusnovas, Gonnese, Villamassargia, Bacu Abis, Carbonia, Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua, Vallermosa.

Art. 3 – Requisiti economici

Possono accedere al contributo per “fitto-casa” gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) del nucleo familiare non superiore a **35.000,00** euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2010.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione economica patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con l'integrazione degli ulteriori criteri di valutazione di seguito indicati:

1) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.

2) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.137,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

3) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2010, (*definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni*). I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2010, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nelle lettere a, b, c sono denominati ISEEU (indicatore situazione economica equivalente universitaria) e ISPEU (indicatore situazione economica patrimoniale equivalente universitaria).

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, lo studente può ricavare gli indicatori economici dall'attestazione ISEE.

Art. 4 – Requisiti di merito

1) Iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>
<i>Crediti richiesti</i>		25	80

Corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>1°</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6°</i>
<i>Crediti richiesti</i>		25	80	135	190	245

Corsi di laurea specialistica e magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>
<i>Crediti richiesti</i>		30

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

Relativamente agli studenti che si siano trasferiti da altro Ateneo all'Università degli studi di Cagliari, o da un altro corso di studi nella medesima Università, sono considerati validi gli esami superati alla data prevista dal bando di concorso, anche qualora non siano previsti nel piano di studi successivo al trasferimento.

Nel caso vi siano crediti conseguiti nel corso di laurea di provenienza che non vengano convalidati dai Consigli di classe o di corso di studio, e che non siano riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio nel corso presso cui lo studente si è trasferito, tali crediti vanno figurativamente a sommarsi a quelli convalidati.

Tale criterio di riconoscimento dei crediti si applica esclusivamente ad un solo passaggio ad altro corso di studi nella carriera del richiedente.

3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

<i>codice</i>		<i>corso di studio</i>	<i>Anno di corso</i>						
<i>Fac</i>	<i>Corso</i>		<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6°</i>	<i>7°</i>	
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA	2	6	9				
97	01	SCIENZE RELIGIOSE	2	9	15				
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Art. 5 – Rinnovo del contributo

Il contributo potrà essere rinnovato fino al conseguimento del titolo relativo al corso di laurea prescelto, per un periodo massimo pari alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Al fine di usufruire del rinnovo per l'A.A. 2011/12, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, già beneficiari di contributo per l'A.A. 2010/11 devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di cui al presente bando.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 6 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

1) Per gli scritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di maturità pari a 100; da 90 a 99, punti 4; da 80 a 89, punti 3; da 70 a 79, punti 2; da 60 a 69, punti 1.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

2) Per gli iscritti al primo anno delle lauree specialistiche biennali e magistrale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di laurea pari a 110; da 105 a 109, punti 4; da 100 a 104, punti 3; da 95 a 99, punti 2; fino a 94, punti 1.

c) Crediti acquisiti oltre i 180: sino a 5 punti.

Viene attribuito un punto ogni 10 crediti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

3) Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, compreso il secondo anno di laurea specialistica e magistrale le graduatorie sono distinte per facoltà e ordinate in base al numero dei crediti (o di annualità se iscritti ad un corso del vecchio ordinamento) conseguiti nell'A.A. 2010/11, ovvero dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, il numero complessivo dei crediti, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

Verranno redatte due distinte graduatorie per gli iscritti al primo anno, differenziate per livello di corso.

Per gli iscritti agli anni successivi, compreso il secondo anno di laurea specialistica, verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà.

Verranno redatte specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità.

Gli studenti aventi diritto al rinnovo verranno inseriti in una lista nominativa con l'indicazione dell'importo assegnato, ferme restando le modalità di erogazione previste dal presente bando.

Art. 7 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13.00 del **15 marzo 2012**, pena l'esclusione. La richiesta può essere inviata da qualsiasi computer collegato alla rete internet.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria; i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2010.

L'attestazione ISEEU, contenente i suddetti dati, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l'E.R.S.U. di Cagliari.

Art. 8 – Sottoscrizione della domanda e presentazione delle autocertificazioni

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso dovranno sottoscrivere e consegnare la domanda e l'autocertificazione degli esami, allegando copia del contratto di locazione ad essi intestato e regolarmente registrato, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, **entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie**, pena l'esclusione dal beneficio.

Per la sottoscrizione della domanda e dell'autocertificazione esami, che potrà essere effettuata, unitamente alla consegna della copia del contratto, dal giorno dell'invio della domanda on line, gli studenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;

2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari.

Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

Entro il **30 novembre 2012** gli studenti beneficiari del contributo dovranno inoltre presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso dovranno inoltre presentare entro il 30 novembre 2012, l'autocertificazione comprovante il superamento di almeno 2 annualità o 20 crediti. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 9 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

ART. 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

I ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale e in seconda istanza al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 11 - Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2012. Il saldo entro il 31 gennaio 2013.

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari entro il 30 novembre 2012, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data del 30 novembre 2012. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 12 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

La somma stanziata è di euro 1.273.344,87, fatta salva l'effettiva destinazione delle somme.

Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento è ripartito nel seguente modo:

figli di emigrati	euro	7.302,00
richieste di nuove assegnazioni	euro	357.842,87
rinnovi anni successivi	euro	908.200,00

L'importo massimo concedibile è di euro 1.900 annui. L'importo verrà calcolato in base al canone mensile di locazione indicato nel contratto regolarmente registrato.

La ripartizione dei contributi sarà effettuata in base al numero degli studenti idonei presenti nelle graduatorie iscritti al primo anno, tra i due livelli di corso di studi, e iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie di ciascuna facoltà.

Eventuali risorse non attribuite a beneficio dei rinnovi verranno destinate alla copertura delle istanze degli studenti presenti nelle altre graduatorie, in proporzione al numero degli idonei.

CAPO V INCOMPATIBILITA'

Art. 13- Cause di incompatibilità

Sono esclusi dal contributo gli studenti con un numero di anni di carriera superiore alla durata legale del corso di studi.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico e con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili).

CAPO VI TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 14 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 15 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 22 comma 3 L. 390/91).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 16 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande.

Art. 17 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 18 - Rilascio attestazione ISEEU

L'attestazione ISEEU, contenente i dati reddituali di cui all'art.2 del presente bando, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF).

Art. 19 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 20 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2 del 29/05/2007 art.27 comma 2, ed in conformità alla direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.29/10 del 22.05.2008, e con direttiva dell'Assessore della Pubblica Istruzione Prot. n.1777/GAB del 21/12/2011, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 23 dicembre 2011

Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Angela Maria Porcu

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Noli